



**REGOLAMENTO DELL'ALBO DELLE FORME
ASSOCIATIVE**

Sommario	
Art. 1 - Albo	3
Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione	3
Art. 3 – Modalità di iscrizione	3
Art. 4 - Iscrizione	4
Art. 5 - Durata dell'iscrizione e cancellazione.....	4
Art. 6 – Effetti dell'iscrizione	4
Art. 7 – Impegni dei soggetti iscritti all'Albo	4
Art. 8 – Entrata in vigore	4

Art. 1 - Albo

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina, l'Albo delle associazioni, i requisiti per l'iscrizione all'Albo stesso e le modalità della sua tenuta.
2. L' Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione:
 - a. attività socio-assistenziali, umanitarie, di impegno civile, di tutela e promozione dei diritti umani;
 - b. attività, educative;
 - c. attività ricreative e sportive;
 - d. altro.
3. L'ufficio Segreteria provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni, che hanno sede nel territorio consortile, qualunque sia la forma giuridica assunta.
2. Tali soggetti devono assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Consorzio, la rappresentatività degli interessi della comunità, ed essere caratterizzati dall'assenza di fini di lucro, dalla democraticità della struttura associativa, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali.
3. La struttura associativa richiedente dovrà, di norma, essere composta da:
 - a. assemblea degli iscritti;
 - b. organi esecutivi;
 - c. presidente;
 - d. segretario;
 - e. eventuali beni.

Art. 3 – Modalità di iscrizione

1. Per l'iscrizione all'Albo occorre presentare domanda al Consorzio.
2. La domanda d'iscrizione all'Albo firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente va indirizzata al Presidente del Consorzio.
3. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
 - a. secondo la forma giuridica assunta dal soggetto richiedente copia dell'atto costitutivo o dello statuto o, in via subordinata, gli accordi tra gli aderenti almeno in forma di scrittura privata;
 - b. breve relazione sulle attività svolte (tipologia, finalità);
 - c. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.
4. Le associazioni iscritte al registro del volontariato sono esentate dalla presentazione di quanto richiesto al punto a).

Art. 4 - Iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo è disposta con atto del Consiglio di Amministrazione entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
2. Trascorso tale termine, la domanda d'iscrizione è da ritenersi accolta.
3. Il predetto termine di 60 gg. è sospeso in caso di richiesta d'integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.
4. I provvedimenti d'iscrizione e quelli di diniego, debitamente motivati, sono comunicati per iscritto ai richiedenti.

Art. 5 - Durata dell'iscrizione e cancellazione

1. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni.
2. I soggetti aventi diritto, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono compilare e presentare al Consorzio ogni tre anni nel mese di settembre la domanda di mantenimento dell'iscrizione.
3. La cancellazione avviene su comunicazione scritta da parte dell'associazione o d'ufficio in caso di mancata presentazione della succitata domanda.
4. La cancellazione avviene, altresì, d'ufficio e viene comunicata agli interessati, qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'art. 2).

Art. 6 – Effetti dell'iscrizione

1. I soggetti iscritti all'Albo:
 - a. potranno essere consultati nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
 - b. potranno ottenere il patrocinio del Consorzio per le manifestazioni o attività dagli stessi organizzate;
 - c. potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi consortili secondo le modalità previste dai regolamenti;
 - d. potranno usufruire di altri benefici e vantaggi definiti dall'ente.

Art. 7 – Impegni dei soggetti iscritti all'Albo

1. I soggetti, durante il periodo d'iscrizione all'Albo, si impegnano a comunicare eventuali variazioni circa la struttura organizzativa e gestionale.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del vigente Statuto Consortile, il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e la ripubblicazione, all'Albo Pretorio, per 15 giorni.